



Ufficio del Giudice di Pace Roccadaspide

Pas. 129/18

R.G. 585/18
Sentenza 1028/18
GdP De Bartolomeis

Comunicazione alle parti costituite del dispositivo della Sentenza depositata nella Cancelleria

(Art. 133, 170 e 136 c.p.c. e Art. 45 R.D. 18 dicembre 1941 n°1363)

IL CANCELLIERE

In esecuzione degli Artt. 133 e 170 C.P.C. comunica a:

- 1)- Avv. **c/o Glob Consumatori**
globoconsumatori@pec.globoconsumatori.it
- 2)- Avv.
- 3)- Avv.
- 4)- Avv.

che nella causa fra:

Falsone Giovanni e Prefettura di Salerno

Il Giudice di Pace **Dott.ssa Anna De Bartolomeis**
ha pronunciato in data **05/12/2018**
Sentenza depositata e resa pubblica il **06/12/2018**

VEDI SENTENZA ALLEGATA

Roccadaspide li, 07/12/2018



L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Carmine Sabetta

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROCCADASPIDE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

R. G. 585/2018

Crono n° 3408/18

Rep. N

Pubbl. 06/12/2018

Il Giudice di Pace dott.ssa Anna De Bartolomeis ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n°585/2018 del Ruolo Generale Civile e riservata all'udienza del 02.10.2018, promossa

DA

- 1) **.....** nella qualità di
legale rapp.te p.t. della **S.n.c. rapp.to e difeso da**
se stesso, elett.te, dom.to presso Alessandria Globoconsumatori Onlus
con sede in Alessandria alla Via Cremona,6

RICORRENTE

CONTRO

- 2) **Prefettura di Salerno in persona del Prefetto p.t**

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO:Opposizione a sanzione amministrativa

CONCLUSIONI

Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 14.03.2018 il ricorrente proponeva opposizione avverso i Verbali di accertamento n. VRG0000501676 e n. VRG0000501653 redatti rispettivamente il primo in data 23.08.2017, il secondo in data 25.09.2017 con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art 142, comma 8 C.d.s., rilevata

Su richiesta dell'Avv.
È stata rilasciata copia con Formula Esecutiva
In data _____ Il Cancelliere

mediante apparecchiatura SICVe Tutor posto sul tratto autostradale della A3 SA-RC nel territorio di Sicignano degli Alburni e di Postiglione. Parte ricorrente, fra gli altri motivi, eccepiva essenzialmente l'inefficacia e la inattendibilità della misurazione effettuata a mezzo l'apparecchio SICVe Tutor perché non sottoposto ad idoneo procedimento di taratura ed omologazione.

Chiedeva, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione. Veniva fissata la comparizione delle parti ed ordinata l'esibizione alla Prefettura di Salerno della documentazione relativa agli atti impugnati. All'udienza di comparizione la Prefettura di Salerno non provvedeva alla propria costituzione in giudizio né al deposito della documentazione prescritta dall'art 23 della Legge n.689/81.

All'udienza del 02.10.2018 sulle conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente il ricorso veniva deciso come da dispositivo, letto in udienza, contenuto in atto a parte e contestualmente depositato nel fascicolo processuale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il principale motivo di opposizione sollevato dal ricorrente riguarda la inattendibilità dell'accertamento della velocità effettuata attraverso il nuovo sistema di misura denominato "Vergilius" in funzione dal 17.07.2014 sulla A3 Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si tratta di un nuovo sistema di rilevazione della velocità media ed istantanea messo a punto dall'Anas simile al Sicve -Tutor ma con funzionamento completamente diverso. Tale strumento non gode di una omologazione diretta ma di una estensione di quella ottenuta dal Sistema Sicve Tutor con Decreto n.3999 del 24.12.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel verbale è testualmente scritto Sistema

omologato con decreto n.3999 del 21.12.2004) Detto provvedimento di omologazione si riferisce, pertanto, al sistema SICVE Tutor presente su altre strade con cui Autostrade per l'Italia opera. Solo successivamente, con decreto Dirigenziale n. 97818 del 09.12.2010, dette omologhe venivano trasferite a nome delle Autostrade Tech SPA che subentrava dal 01.11.2010 ad Autostrade per l'Italia s.p.a nelle attività di tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone di traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocità. Ebbene il trasferimento di dette omologhe-approvazioni da Autostrade per l'Italia s.p.a. in capo ad Autostrade Tech s.p.a deve ritenersi nullo a norma del comma V dell'art 192 d.p.r. 495/92 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada che recita testualmente: "la omologazione o l'approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi". Pertanto, non avendo Autostrade Tech s.p.a. richiesto alcuna omologazione - approvazione a proprio nome, tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle. Fondata appare, altresì, l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancata attestazione e prova della taratura periodica dell'apparecchiatura di rilevazione. Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza n.113/2015 ha dichiarato la incostituzionalità dell'art 45, comma 6, del d.lgs n.285/92 -come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione- nella parte in cui " **non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura....**" Nessuna prova contraria ha addotto, inoltre, l'amministrazione convenuta che non ha provveduto alla propria costituzione in giudizio, né a depositare la documentazione prescritta dall'art.23 della L.689/81. A fronte delle

contestazioni sollevate dal ricorrente era indispensabile che l'Ente convenuto fornisse la prova della correttezza del rilievo effettuato.

Alla luce delle suesposte argomentazioni i verbali impugnati sono da ritenersi illegittimi, nulli ed inefficaci

Sussistono, ad avviso di questo giudice, giusti motivi quali la contumacia della convenuta nonché la particolarità della materia trattata per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Calviello Antonio contro Prefettura di Salerno, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per lo effetto annulla i Verbali di Accertamento N. VRG0000501676 e N. VRG0000501653 in uno a tutti gli atti presupposti e consequenziali;
- 2) Dichiarata la contumacia della Prefettura di Salerno;
- 3) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- 4) Dichiarata la presente sentenza esecutiva come per legge.

Roccadaspide

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Anna De Bartolomeis)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi = 6 DIC. 2018

Il Direttore Amministrativo
Pasquale Vito Padulo